



Comune di Riolunato

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.1 DEL 21/03/2020

OGGETTO: Imposta Comunale Propria (IMU) - Approvazione aliquote per l'anno 2020.

L'anno duemilaventi, addì **ventuno** del mese di marzo alle ore **9.30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

			Presenti	Assenti
1	Contri Daniela	Sindaco	X	
2	Checchi Lorenzo	Consigliere	X	
3	Rocchi Giordano	Consigliere	X	
4	Amidei Samuele	Consigliere	X	
5	Migliori Federico	Consigliere	X	
6	Capasso Pasqualina	Consigliere	X	
7	Fini Maurizio	Consigliere		X
8	Bonfiglioli Fabrizio	Consigliere		X
9	Amidei Maria Luisa	Consigliere		X
10	Fini Francesco Saverio	Consigliere	X	
11	Gianni Pamela	Consigliere	X	

PRESENTI N. 8

ASSENTI N. 3

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. Contri Laura, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Contri Daniela, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto in generale:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **è abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

- che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) **con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;**

- l'art.1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 **e comunque non oltre il 30 giugno 2020.** Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;

- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;

- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:" Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote ;

1. L'ALIQUTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli

IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ALiquOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, **è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.**

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati **è pari allo 0,10 per cento.** I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

4. E' confermata l'esenzione dall'imposta dei terreni agricoli ricadenti in aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 984/77 sulla base dei criteri indicati nella circolare 9 del 14/06/83 pubblicata sul suppl.ord. della G.U. 141/93.

5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base **è pari allo 0,86 per cento**, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base **è pari allo 0,86 per cento** e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

Tenuto, altresì conto che:

- ai sensi della legge n. 228 del 20/12/2012, con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione degli F24;
- la legge n. 147/2013, art. 1 commi 203-729,730, e ss.mm.ii., disciplina la quota di alimentazione del FSC;

Visto, ancora in merito al termine per deliberare:

- l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 dispone che "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28

settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.”;

- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:” Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
- il Decreto 13 dicembre 2019 “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020” (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019)
- il D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 recante misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 2, dispone **la proroga al 31 maggio 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;**

Visto, inoltre, in merito alla pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni:

- l'art. 1 comma 767 della L. 160/2019 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro i termini perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In merito a quanto sopra riportato la risoluzione 1/DF del MEF stabilisce che, nelle more di adozione del Decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione della aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito in via generale l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

Preso e dato atto che in ragione del combinato disposto delle norme sopra richiamate:

- compete allo scrivente organo l'approvazione: in generale dei regolamenti in materia di entrate tributarie e patrimoniali; in particolare, in materia di aliquote, di tariffe e di agevolazioni in materia di IMU, di addizionale comunale all'IRPEF, di TASI e di TARI;
- compete alla giunta comunale l'approvazione delle aliquote e tariffe in materia di TOSAP, ICP, DPA e canone di occupazione di suolo pubblico;
- nello specifico, in materia di IMU, l'efficacia di quanto determinato dagli organi comunali relativamente alle aliquote ed alle tariffe è subordinata alla trasmissione al competente Ministero ed alla conseguente pubblicazione nell'apposito sito web informatico;

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art.1 comma 14, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016), sono stati modificati i commi 639 e 669 dell'art.1 della Legge 27/12/2013 n.147 sopprimendo l'imposizione ai fini TASI relativamente all'abitazione principale;

- ai sensi del medesimo citato art.1, comma 17, è previsto che il mancato gettito riscosso nell'anno 2015, a seguito di detta soppressione è integralmente compensato da maggiori trasferimenti erariali;
- la quantificazione del fondo sperimentale di solidarietà comunale, per l'anno corrente, si basa su atti ed informazioni ufficiali fornite dai competenti ministeri;

Viste:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 28/02/2019 con la quale venivano approvate le aliquote ed agevolazioni d'imposta per l'anno 2019 in materia di IMU;

Preso atto che,

- non sussistono margini economici per ridurre le aliquote né per introdurre agevolazioni fiscali rispetto a quanto in vigore nell'anno precedente a quello in oggetto, dovendo garantire l'equilibrio del bilancio di previsione per l'anno in oggetto;
- considerato che sulla base di quanto approvato nella seguente parte dispositiva derivano il gettito di € 473.000,00 a titolo di IMU, cifra che coincide con quella prevista nella rispettiva voce di entrata del bilancio di previsione per l'anno in oggetto e contribuisce a garantire gli equilibri economico-finanziari dello stesso;
- le previsioni di gettito relative all'IMU, sono state elaborate sulla base dei dati e delle informazioni a disposizione del proprio Ufficio Tributi;
- **Acquisito** sul presente atto, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dalla responsabile dell'area contabile-tributaria in ordine alla regolarità tecnica-contabile;
- **Acquisito** altresì, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera B) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria,
- **Con voti favorevoli espressi dagli otto consiglieri presenti e votanti:**

DELIBERA

Con riferimento all'anno d'imposta **2020**, per le motivazioni e con gli scopi descritti in premessa che si richiamano e si approvano integralmente:

1) DI APPROVARE , le seguenti aliquote, detrazioni ed agevolazioni dell'**IMU**, come segue

1.1. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni:

Categoria	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	ESENTI	
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 relative pertinenze	5,00 per mille	€ 200,00
Unità immobiliari e relative pertinenze equiparate all'abitazione principale per legge, compresa quella posseduta da anziani e disabili ricoverati in istituti di ricovero, coincidente con l'ultima residenza, a condizione che quest'ultima non venga locata	ESENTI	
Immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta di 1 grado	7,6	

(genitori/figli)e relative pertinenze (con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali :cantina o soffitta cat. C/2-garage o box auto categoria catastale C/6;tettoia o posto auto cat. Catastale c/7)		
Immobili classificati nelle categorie C1, C3, C4 e nel gruppo catastale D	7,6 per mille	
Terreni agricoli	ESENTI	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in goni caso locati (beni merce)	2,5 per mille	
Aree fabbricabili	9,2 per mille	
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti	9,2 per mille	

1. DI DARE ATTO che:

- ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 7,6 per mille per gli immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) e relative pertinenze con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali: cantina o soffitta categoria catastale C/2; - garage o box auto categoria catastale C/6; - tettoia o posto auto categoria catastale C/7, il contribuente ne comunica l'applicazione con apposita dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la quale deve contenere: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e, se posseduti, n. di telefono, fax, posta elettronica del proprietario/possessore dell'immobile; nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e, se posseduti, n. di telefono, fax, posta elettronica del parente in linea retta di primo grado che occupa l'immobile ad uso gratuito quale propria abitazione principale; la dichiarazione sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti richiesti; dati catastali degli immobili (abitazione e relative pertinenze) dati in uso gratuito.
- a pena di decadenza, la suddetta denuncia/richiesta/autocertificazione deve essere trasmessa all'Ufficio Tributi del Comune entro il termine di presentazione per la dichiarazione IMU (di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo);
- la dichiarazione sostitutiva assume valore di dichiarazione ed ha validità anche per i successivi anni a quello di presentazione, qualora continuino a sussistere i requisiti richiesti ed autocertificati;
- nel caso di contratto registrato, dovranno essere indicati anche gli estremi di registrazione;
- l'applicazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussistono i requisiti previsti; il contribuente è tenuto a dare comunicazione scritta, con le stesse modalità della citata dichiarazione, della cessazione del diritto all'agevolazione entro il citato termine;
- l'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;
- deve intendersi esclusa ogni altra agevolazione, riduzione o detrazione d'imposta non espressamente indicata nel presente provvedimento;

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla

data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

3. **DI DICHIARARE** il presente atto, con il voto favorevole ed unanime espresso a scrutinio palese per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/20200, stante l'urgenza di provvedere.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Oggetto: Imposta Comunale Propria (IMU) - Approvazione aliquote per l'anno 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Lì, 14/03/2020

Il Resp.le del Settore Finanziario
Contri Costantina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la relativa copertura finanziaria.

Lì, 14/03/2020

Il Resp.le del Settore Finanziario
Contri Costantina

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto Contri Daniela

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Contri Laura

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.

Addì, li _____ La Responsabile del Settore Amministrativo
Fto Claudia rag. Contri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Addì, li _____ Il Vice Segretario Comunale
Fto Contri Laura

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Addì, li _____

La Responsabile del Settore Amministrativo
Claudia rag. Contri